

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE VENETO

AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA

VIALE RODOLFI N. 37 - 36100 VICENZA

CODICE FISCALE N. 02441500242

Rep. n. _____

Prot. N. _____

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE
ECONOMICO, INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E DI RIPRISTINO A CARATTERE ECCEZIONALE
DI NATURA EDILE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE A
QUALUNQUE TITOLO DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ULSS 8
BERICA E RELATIVE PERTINENZE.

C.U.P. _____

C.I.G. _____.

Schema di contratto ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera iii) del d.lgs.
50/2016. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento ammonta a
complessivi € 5.000.000,00= (di cui € 225.000,00= non soggetto a ribasso),
oltre ad IVA di legge

Il Responsabile Unico del Procedimento - _____

L'anno _____, oggi _____ del mese di _____ in _____,
presso _____;

- _____ nato a _____ il _____, domiciliato per
la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio,

Tale ribasso percentuale sarà inoltre applicato al Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici nell'aggiornamento più recente della Regione Veneto, ai Prezzi informativi dell'edilizia nell'aggiornamento più recente di DEI Tipografia del Genio Civile, ai nuovi prezzi risultanti da analisi dei prezzi utilizzando i prezzi dei suddetti prezzari di riferimento eventualmente integrati da indagini di mercato

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

2. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno:

- "Committente": l'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica;

- "Operatore economico" - "Appaltatore": il Soggetto aggiudicatario convenzionalmente così qualificato per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile;

- "Offerta economica": l'offerta economica presentata dall'"Operatore economico" - "Appaltatore" in sede di gara.

Art. 2. Oggetto dell'appalto

1. La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, affida all'"Operatore economico" che, come sopra rappresentato, accetta, i lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile degli immobili facenti parte a qualunque titolo del

patrimonio dell'Azienda ULSS 8 Berica e relative pertinenze.

Art. 3. Corrispettivo del contratto e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera iii) del d.lgs. 50/2016, nello specifico il contratto di accordo quadro concluso dalla stazione appaltante ed un unico operatore economico ha lo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza in particolare per quanto riguarda i prezzi. Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 la durata dell'accordo quadro è di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. L'importo contrattuale è fissato in € 5.000.000,00 al netto dell'IVA, di cui per lavori € 4.775.000,00 comprensivo dell'incremento oneri aziendali COVID -19 ed € 225.000,00 oneri della sicurezza.

3. L'importo contrattuale di € 5.000.000,00 relativo all'accordo quadro, è impegnativo per l'appaltatore dalla data della sottoscrizione del contratto e rappresenta il valore massimo affidabile per i lavori da eseguirsi nel corso dell'appalto. In ogni caso, l'indicazione del suddetto importo non vincola in alcun modo la stazione appaltante all'esecuzione degli interventi di manutenzione nel corso della durata dell'appalto che potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti con conseguente riduzione dell'importo alla scadenza del termine di contratto dell'accordo quadro.

4. I conseguenti lavori, valutati sulla base degli elenchi di riferimento con applicazione dello stesso ribasso percentuale determinato dall'importo

(prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara,

saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti, con i quali

saranno approvate le singole perizie, all'appaltatore principale essendo

tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto

conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.

5. I singoli provvedimenti con i quali saranno affidati i lavori oltre alle

perizie di spesa approveranno lo specifico Foglio Condizioni Esecutive,

per quanto non disciplinato dal capitolato speciale di appalto - parte

amministrativa, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione

appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

6. I lavori, in relazione alla natura dell'opera, potranno prevedere

prestazioni a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura ai

sensi dell'art. 59 comma 5bis del d.lgs. 50/2016. I singoli provvedimenti,

di cui all'articolo 7 del capitolato speciale di appalto - parte

amministrativa, con i quali saranno affidati i lavori oltre alle perizie di

spesa approveranno lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto

non disciplinato dal capitolato speciale di appalto - parte amministrativa,

con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed

esecutore, in relazione alla contabilizzazione dei lavori.

7. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs.

50/16, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in

aumento o in diminuzione, sono determinate secondo quanto previsto

dall'articolo 31 del capitolato speciale di appalto - parte amministrativa.

8. La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, dichiara che

l'impegno di spesa necessario alla realizzazione dei lavori in argomento

	è stata effettuata con delibera del _____ n. _____ del _____ sul	
	bilancio per l'esercizio _____ impegno n. _____; avverte inoltre	
	l'“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto devono essere	
	completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero	
	dell'impegno di spesa. L'“Appaltatore”, come sopra rappresentato,	
	dichiara di accettare tutto quanto sopra detto, essendone pienamente	
	edotto e che, quindi, nulla ha da pretendere a tal riguardo.	
	9. Trattandosi di contratto di accordo quadro, ciascuna rata del prezzo	
	d'appalto è determinata secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del	
	capitolato speciale di appalto - parte amministrativa.	
	10. I singoli provvedimenti, di cui all'articolo 7 del capitolato speciale di	
	appalto - parte amministrativa, con i quali saranno affidati i lavori, ne	
	determineranno il valore su cui viene calcolato l'importo	
	dell'anticipazione del Prezzo secondo quanto previsto dall'articolo 32 del	
	capitolato speciale di appalto - parte amministrativa.	
	11. La “Stazione appaltante” invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa	
	alla sede legale dell'“Appaltatore” in _____, Via	
	_____.	
	12. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all'“Appaltatore” mediante	
	mandate emessi dal Tesoriere della stessa presso _____.	
	13. L'“Appaltatore” dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in	
	tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13	
	agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna:	
	- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità	
	finanziaria nei contratti con i propri contraenti di cui, su richiesta,	

fornirà copia alla “Stazione appaltante”;

- -a comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e a comunicare eventuali modifiche;

- -ad apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG) _____ .

L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso _____, filiale di _____, sul conto corrente Codice IBAN: _____, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

L’“Appaltatore”, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente alla “Stazione appaltante” le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale; in difetto la “Stazione appaltante” è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

14. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla “Stazione appaltante” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni

caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art.106 d.lgs. 50/2016.

Art. 4. Variazione dell'importo contrattuale

1. Si precisa che l'importo dell'accordo quadro, è impegnativo per l'appaltatore dalla data della sottoscrizione del contratto susseguente alla fase di aggiudicazione del presente appalto e che rappresenta il valore massimo affidabile per i lavori da eseguirsi nel corso dell'appalto. In ogni caso, l'indicazione del suddetto importo non vincola in alcun modo la stazione appaltante all'esecuzione degli interventi di manutenzione nel corso della dell'appalto che potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti con conseguente riduzione dell'importo alla scadenza del termine di contratto dell'accordo Quadro.

2. La "Stazione appaltante" ha facoltà di incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'"Appaltatore" abbia nulla a pretendere.

Art. 5. Obblighi dell'Appaltatore

1. L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti documenti ed elaborati tecnici:

a) offerta economica dell'"Appaltatore" in data _____ che si allega, in copia conforme, a quest'atto sotto la lettera " _____ ", dispensato dalle Parti dal darne lettura;

b) dichiarazione di subappalto dell'"Appaltatore" in data _____ che si allega, in copia conforme, a quest'atto sotto la lettera " _____ ",

dispensato dalle Parti dal darne lettura;

si intendono altresì parte integrante del presente contratto, ancorchè non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:

c) bando di gara;

d) disciplinare di gara;

e) relazione tecnica illustrativa;

f) relazione C.A.M. – criteri ambientali minimi;

g) capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa;

h) capitolato speciale d'appalto - opere edili ed architettoniche - disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

i) elenco prezzi unitari - opere edili ed architettoniche;

j) analisi prezzi - opere edili ed architettoniche;

k) elenco edifici e pertinenze interessati - prospetto delle superfici;

l) piano sicurezza e coordinamento;

m) planimetrie edifici e pertinenze interessati.

2. La “Stazione appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 105 del d.lgs.50/2016 nonché, nei limiti indicati dall’“Appaltatore” stesso nella dichiarazione presentata in sede di gara.

3. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione e conoscenza i documenti e gli elaborati tecnici di cui al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della “Stazione appaltante” e che si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

	4. I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con materiali appropriati e in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno.	
	5. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del sopracitato capitolato speciale d'appalto.	
	6. L'“Appaltatore” si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto come previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto Piano di Sicurezza e Coordinamento che è depositato agli atti della “Stazione appaltante” e che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	7. L'“Appaltatore” si obbliga a consegnare alla “Stazione appaltante”, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza per costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	8. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del vigente Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto.	
	Art. 6. Termine di esecuzione e penali	
	1. I lavori di manutenzione straordinaria da eseguire consistono in una pluralità di interventi sulla base di specifici progetti definitivi, ai sensi dell'Art. 23 comma 3bis del d.lgs. 50/2016, a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 8 Berica. In corrispondenza di ciascun intervento sarà emesso un ordine scritto secondo le categorie dei lavori previste in elenco prezzi, le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante e lo specifico Foglio Condizioni Esecutive con le clausole	

dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

2. Il suddetto Foglio Condizioni Esecutive indicherà altresì il termine utile per eseguire le lavorazioni commissionate, definito in funzione dell'estensione degli interventi. L'impresa appaltatrice è tenuta, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione - decorrenti dalla data indicata nell'ordine scritto, eventualmente prorogati qualora ne ricorrano i presupposti per giustificati motivi. I lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere ultimati, entro e non oltre i termini indicati nei rispettivi Foglio Condizioni Esecutive

3. Per il maggior tempo impiegato dall'“Appaltatore” nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori è applicata una penale.

4. L'importo complessivo della penale è determinato ai sensi dell'art. 20 del capitolato speciale d'appalto - norme amministrative.

Art. 7. Risoluzione e recesso

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 22 e 55 del capitolato speciale d'appalto - norme amministrative.

Art. 8. Foro competente

1. Il Foro competente è il Foro di Vicenza.

Art. 9. Cauzione definitiva

1. L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto,

Art. 12. Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti

1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 105 d.lgs. 50/2016.
3. L'“Appaltatore” ha, altresì:
 - a) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
 - b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
 - c) l'obbligo altresì di garantire, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, la parità di condizioni per uomini, donne e giovani e l'inclusione lavorativa delle persone disabili

ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.

2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si obbliga a garantire che nell'esecuzione dei lavori il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si obbliga a garantire che nell'esecuzione dei lavori impiegherà motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si impegna a impiegare per le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti:

- grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
 - grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
 - grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli;
- prodotti compatibili con i veicoli cui sono destinati.

5. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si

Art. 17. Interpretazione del contratto

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto - norme amministrative, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale d'appalto - norme amministrative con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

Art. 18. Clausola finale

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n° _____ (____)
facciate.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Vicenza, li _____

Il Legale rappresentante _____

L'Operatore Economico _____